



CITTÀ DI BORGARO TORINESE

CAP 10071

www.comune.borgaro-torinese.to.it

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SETTORE III SETTORE - TECNICO N. 100 DEL 22-12-2022

Ufficio: UFFICIO TECNICO

**Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO NEL CENTRO ABITATO AGLI
AUTOVEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 3,5 T
(ARTT. 54, 57 E 58 C.D.S.)**

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che nelle Vie Torino, Viale Martiri della Libertà (direzione Piazza Vittorio Veneto da via Lanzo), Via Svizzera - controviale di Via Lanzo, Via Francia, Via Germania, Via Santi Cosma e Damiano, via Italia (dall'intersezione con la Via Lanzo), via Torino (dall'intersezione con via Lanzo), Via A. Gramsci (dall'intersezione con la Via Don Milani in direzione Via Italia), Piazzale Grande Torino (dall'intersezione con la Via Don Milani), Via Santa Cristina (dalle intersezioni con la Via Don Milani in direzione centro città), Via Leinì (dall'intersezione con S.P. n. 12 in direzione centro città) sono già vigenti le limitazioni alla circolazione stradale per i veicoli non adibiti al trasporto di persone con massa a pieno carico superiore le 3,5 t rese note mediante apposita segnaletica stradale;

CONSIDERATO che un numero considerevole di veicoli non adibiti al trasporto di persone con massa a pieno carico superiore le 3,5 t percorrono il tragitto da Caselle T.se a Venaria Reale/tangenziale di Torino e viceversa, utilizzando come collegamento la via Lanzo nel centro abitato, oggetto di riqualificazione urbana e caratterizzata dalla presenza di edifici residenziali, edifici scolastici, impianti sportivi, esercizi commerciali, rotonde, attraversamenti pedonali non semaforizzati, variazioni altimetriche della strada (dossi);

CONSIDERATE le esigenze di limitazione del transito dei veicoli non adibiti al trasporto di persone con massa a pieno carico superiore le 3,5 t sulla Via Lanzo per ragioni di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione stradale, in particolare degli utenti deboli della strada, con particolare riguardo ai pedoni ed ai conducenti di velocipedi;

CONSIDERATO altresì che la notevole circolazione dei veicoli non adibiti al trasporto di persone con massa a pieno carico superiore le 3,5 t provoca negative ripercussioni sul territorio in termini di inquinamento atmosferico ed acustico, nonché il danneggiamento della sede stradale e delle sue pertinenze;

RITENUTO necessario raggiungere l'obiettivo di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico, il miglioramento della mobilità pedonale, al miglioramento delle condizioni di circolazione dei mezzi di trasporto pubblico, al miglioramento delle condizioni di circolazione e sosta dei veicoli, alla riduzione degli incidenti stradali, al miglioramento delle condizioni della sicurezza e della salute pubblica;

RITENUTO pertanto strategico estendere la sopra citata area di limitazione alla circolazione dei veicoli non adibiti al trasporto di persone con massa a pieno carico superiore le 3,5 t nel centro abitato cittadino anche alla Via Lanzo (dalla rotatoria con via Mazzini sino all'intersezione con la rotatoria di via Italia);

CONSIDERATO che il tragitto da Caselle T.se a Venaria Reale/tangenziale di Torino e viceversa dei veicoli non adibiti al trasporto di persone con massa a pieno carico superiore le 3,5 t può essere agevolmente percorso utilizzando come collegamento alternativo la Via Stati Uniti (dall'intersezione con via Lanzo) sino alla via America (alla rotatoria con via Italia) nonché percorrendo la SP 501, senza incorrere nelle criticità sopra evidenziate;

RAVVISATA l'opportunità di procedere alla estensione, nell'ambito del centro abitato, del divieto di transito dei veicoli non adibiti al trasporto di persone con massa a pieno carico superiore le 3,5 t, con esclusione dei veicoli aventi la sede o la rimessa all'interno del territorio oggetto del divieto, nonché per quelli avente sede esterna che debbono effettuare determinati servizi, lavori o altre operazioni nel territorio interessato dal divieto, nonché in altre specifiche casistiche di interesse pubblico;

RICHIAMATI:

- il quinto comma dell'art. 107 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- il Decreto Sindacale n. 36 del 8/10/2019 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- gli artt. 3, 5 e 7 del D.lgs 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento d'attuazione del nuovo Codice della Strada.

ORDINA

- 1) il DIVIETO DI TRANSITO, permanentemente, ai **veicoli non adibiti al trasporto di persone con massa a pieno carico superiore le 3,5 t** nell'area del centro abitato presso la seguente viabilità di accesso: **Via Lanzo** (dalla rotatoria di intersezione con via Italia sino alla rotatoria con via Mazzini) in direzione centro città;
- 2) In deroga al divieto sopra esposto, è consentita la circolazione ai **veicoli diretti nel territorio oggetto del divieto, o provenienti dallo stesso**, da dimostrarsi, a richiesta degli organi di polizia stradale, attraverso l'esibizione di idonea documentazione o altra comprovata giustificazione;
- 3) Sono esclusi dal divieto di circolazione **i veicoli di proprietà di:**
 - Enti pubblici;

- Persone, Aziende, Imprese, Società o altri enti aventi sede o rimessa nel territorio oggetto del divieto;
 - Enti di protezione civile, pronto soccorso, pronto intervento ed altri servizi di emergenza;
 - Forze armate e forze dell'ordine;
 - Enti di gestione ed erogazione di pubblici servizi (raccolta locale e trasporto dei rifiuti urbani, servizio elettrico, acquedotto, fogne, gas, telecomunicazioni, ecc.);
- 4) Sono altresì esclusi dal divieto, purché muniti di idonea documentazione, **i veicoli diretti ad operare nel territorio del divieto per:**
- servizi di pronto soccorso, pronto intervento, manutenzione, assistenza e altri servizi di pubblica utilità;
 - servizi di raccolta locale e trasporto dei rifiuti urbani;
 - servizi di rimozione e custodia di veicoli;
 - servizi di trasporto di prodotti postali;
 - servizi di stampa, televisivi o giornalistici;
 - servizi di trasloco;
 - servizi di mensa;
 - servizi di trasporto di cose il cui tragitto è stato autorizzato in deroga dalle competenti autorità;
 - lavori di edilizia o agricoli;
 - operazioni di carico e scarico delle merci o delle cose;
 - occupazioni autorizzate del suolo pubblico;
 - partecipazione a manifestazioni autorizzate (mercati, fiere, luna park, spettacoli viaggianti, carnevale, feste cittadine organizzate o patrocinate dal Comune, ecc.)
- 5) Che il personale della Polizia Locale sia incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- 6) Che il presente provvedimento sia trasmesso per competenza e per norma:
- Alla Cittadinanza,
 - Al Comando di Polizia Locale di Borgaro Torinese;
 - Al Comando C.C. di Venaria Reale,
 - Al Comando C.C. Caselle Torinese;
 - Alla Sezione Polizia Stradale di Torino;
 - Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino;
 - Al Dipartimento di emergenza per tramite della Direzione Sanitaria ASL TO4;
 - Alla Protezione Civile di Borgaro Torinese;
 - Alla Agenzia della Mobilità Piemontese;
 - Al Gruppo Trasporti Torinese;
 - Alla Arriva;
 - Alla Seta;
- 7) Che ai trasgressori vengano comminate le sanzioni di legge.
- 8) **La presente ordinanza entrerà in vigore a partire dal giorno 01/01/2023.**

VIGILANZA

Il personale del Servizio tecnico e della Polizia locale, ciascuno secondo le rispettive competenze, sono incaricate di vigilare sull'osservanza del presente dispositivo.

RICORSI

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (T.A.R.) avente sede a Torino, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione.

È altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla data di registrazione dell'atto.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Danilo Rebesco